



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI BASE PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA DIPARTIMENTALE E DEI PROGETTI DI RICERCA DI ATENEIO

Emanato con Decreto Rettorale n. 149, prot. n. 19460/I/07, del 18 dicembre 2019

Preambolo

Il Fondo per le dotazioni di base per l'attività scientifica dipartimentale costituisce un imprescindibile investimento per realizzare lo svolgimento e lo sviluppo delle missioni istituzionali dell'Ateneo e, in particolare, per:

- a) garantire al corpo accademico le condizioni per svolgere la propria attività di studio e ricerca;*
- b) supportare la produttività scientifica e la qualità della produzione scientifica di ricercatori e professori, anche in quanto requisiti essenziali per migliorare i risultati dell'Ateneo e delle Strutture scientifiche dipartimentali nelle valutazioni effettuate da parte degli enti preposti;*
- c) attivare e consolidare reti di relazioni scientifiche nazionali e internazionali, anche finalizzate alla stipula di accordi e convenzioni con altri atenei, enti e centri di studio e ricerca aventi finalità comuni di ricerca;*
- d) promuovere l'attività scientifica quale presupposto fondamentale per mantenere elevati livelli di qualità delle attività didattiche;*
- e) favorire il reperimento di finanziamenti, anche di natura competitiva, erogati da soggetti terzi e favorire la partecipazione a ricerche cofinanziate da altri enti;*
- f) promuovere iniziative per l'applicazione e la diffusione dei risultati della ricerca in favore del territorio;*
- g) consolidare l'inserimento della ricerca dell'Ateneo nel contesto nazionale e internazionale;*
- i) contribuire allo sviluppo del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento.*

Il Fondo per i Progetti di ricerca di Ateneo costituisce un rilevante strumento per valorizzare ed estendere il sistema di ricerca dell'Ateneo, in particolare per:

- a) promuovere la costituzione di gruppi di ricerca stabili su tematiche di prioritario interesse;*
- b) consolidare l'inserimento della ricerca dell'Ateneo nel contesto regionale, nazionale e internazionale;*
- c) incrementare il livello di competitività dell'Università nel suo complesso;*
- d) contribuire allo sviluppo del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento.*

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Determinazione dei fondi

CAPO II - DOTAZIONI DI BASE PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA DIPARTIMENTALE

Art. 3 – Modalità di utilizzo delle dotazioni di base per l'attività scientifica dipartimentale

CAPO III - PROGETTI DI RICERCA DI ATENEIO (PRA)

Art. 4 – Fondo per progetti di ricerca di Ateneo

Art. 5 – Risorse umane

Art. 6 – Impedimento o trasferimento del Responsabile scientifico

Art. 7 – Durata dei progetti di ricerca

Art. 8 - Utilizzo dei fondi e tipologia di spese ammissibili nei progetti di ricerca

Art. 9 – Rendicontazione

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 – Responsabilità

Art. 11 - Disposizioni finali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle dotazioni di base per l'attività scientifica dipartimentale e dei fondi per i progetti di ricerca di Ateneo, stanziati dal Consiglio dell'Università con risorse a carico del bilancio di Ateneo.
2. L'utilizzo di fondi di ricerca derivanti da finanziamenti esterni, pubblici o privati, anche a seguito della partecipazione a progetti, programmi e/o bandi nazionali, europei o regionali, avviene nel rispetto delle disposizioni ivi disciplinate. In mancanza si osservano le disposizioni previste dal presente regolamento, in quanto applicabili.

Art. 2 – Determinazione dei fondi

1. In attuazione delle disposizioni in materia previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Consiglio dell'Università delibera l'ammontare complessivo dei finanziamenti da destinare alle attività scientifiche e ai progetti di ricerca di Ateneo tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e di quanto proposto annualmente dal Senato accademico.
2. La richiesta di budget finanziario per l'attività scientifica dipartimentale viene avanzata al Senato da parte dei Dipartimenti, sulla base del criterio di numerosità.
3. La richiesta di budget finanziario per i progetti di ricerca viene avanzata al Senato da parte dei Dipartimenti nel rispetto del ciclo della programmazione di Ateneo.
4. Gli stanziamenti per le attività ed i progetti, di cui ai commi precedenti, sono effettuati dal Consiglio dell'Università all'atto dell'approvazione del bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale.
5. Le risorse per l'attività scientifica dipartimentale sono assegnate a ciascun Dipartimento, che ne potrà disporre con le modalità di cui al successivo Capo II.
6. Le risorse per i progetti di ricerca di Ateneo sono assegnate al Dipartimento di afferenza del Responsabile scientifico, che ne potrà disporre con le modalità di cui al successivo Capo III.
7. Qualora, successivamente allo stanziamento, il Senato Accademico presenti al Consiglio dell'Università motivate richieste di finanziamento aggiuntivo, il Consiglio può disporre l'assegnazione di integrazioni.

CAPO II - DOTAZIONI DI BASE PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA DIPARTIMENTALE

Art. 3 – Modalità di utilizzo delle dotazioni di base per l'attività scientifica dipartimentale

1. Possono richiedere le autorizzazioni all'utilizzo delle risorse assegnate al proprio Dipartimento di afferenza:
 - a) i professori e i ricercatori universitari appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;
 - b) i ricercatori universitari a tempo determinato, entro il termine del relativo contratto;
 - c) gli assegnisti di ricerca, i borsisti e i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento.

2. La dotazione dipartimentale assegnata può essere utilizzata per sostenere spese nell'ambito delle seguenti macrovoci:
 - a) Acquisti di beni inventariabili;
 - b) Acquisti di servizi e di beni non inventariabili ad eccezione delle attrezzature informatiche;
 - c) Collaborazioni all'attività di ricerca;
 - d) Missioni e partecipazioni a convegni e ad eventi scientifici;
 - e) Organizzazione di convegni;
 - f) Perfezionamento linguistico e scientifico;
 - g) Pubblicazioni;
 - h) Cofinanziamenti per la partecipazione a bandi e a progetti di ricerca.
3. Ogni spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore del Dipartimento. Eventuali spese sostenute in assenza di autorizzazione non saranno riconosciute e le eventuali responsabilità, anche verso soggetti terzi, ricadranno sul soggetto che le ha effettuate.
4. Il Direttore del Dipartimento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Direttore generale, può eccezionalmente autorizzare spese non rientranti tra quelle cui al comma 2 purché strettamente attinenti e indispensabili allo svolgimento dell'attività scientifica.
5. Entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, il 70% del budget assegnato al Dipartimento deve essere autorizzato. In caso contrario, l'assegnazione del budget per l'esercizio successivo sarà ridotta proporzionalmente della percentuale non autorizzata.
6. I fondi assegnati devono essere spesi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
7. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione, il Direttore del Dipartimento deve trasmettere al Senato accademico una relazione di sintesi delle attività realizzate e dei principali risultati ottenuti, nonché un consuntivo riassuntivo delle spese sostenute.

CAPO III - PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO (PRA)

Art. 4 – Fondo per progetti di ricerca di Ateneo

1. Il Consiglio dell'Università può istituire un apposito fondo di Ateneo destinato a finanziare progetti di ricerca su tematiche di particolare interesse generale.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Senato accademico:
 - a) individua, nel rispetto degli obiettivi triennali di sviluppo, i temi di particolare interesse strategico per l'Ateneo;
 - b) predetermina i criteri di valutazione, finalizzati a premiare il merito e la qualità della ricerca e la rispondenza dei progetti a quanto indicato alla lettera a), tenendo conto della eventuale presenza di finanziamenti esterni.
3. Le proposte progettuali sono predisposte sulla base di format, anche informatici, e debbono contenere:
 - a) il titolo del progetto;
 - b) la durata (data inizio e data fine progetto);
 - c) l'indicazione del docente responsabile scientifico;
 - d) la composizione del gruppo di ricerca;
 - e) il budget di progetto;
 - f) i settori ERC di riferimento;
 - g) lo stato dell'arte ed i riferimenti bibliografici;
 - h) una descrizione delle attività (WP) in programma e degli obiettivi che si intendono raggiungere e del target, descrivendo in modo dettagliato la finalità del progetto rispetto al tema di ricerca indicato dal Senato;
 - i) i risultati attesi e le possibili ricadute per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
 - j) un cronoprogramma delle attività da realizzare;
 - k) l'indicazione dei mesi/uomo necessari;
 - l) l'indicazione di eventuali soggetti pubblici/privati esterni coinvolti;
 - m) l'indicazione di eventuali cofinanziamenti esterni previsti.

4. A seguito della presentazione dei progetti, il Senato Accademico li valuta ed approva la relativa graduatoria.

Art. 5 – Risorse umane

1. Possono assumere la qualifica di responsabili scientifici dei progetti di ricerca di Ateneo:
 - a) i professori di I e II fascia e i ricercatori universitari appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e in possesso della qualifica di "ricercatore attivo" come determinata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - b) i ricercatori universitari a tempo determinato a condizione che le attività di ricerca si concludano entro la durata del contratto del soggetto richiedente;
 - c) i professori posti in alternanza o in congedo per motivi di studio ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. I docenti collocati fuori ruolo o in aspettativa ai sensi dell'art. 14 del D.P.R n. 382/1980 non possono presentare richieste di finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo.
3. Possono far parte di un gruppo di ricerca le seguenti persone:
 - i. i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo;
 - ii. il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
 - iii. i dottorandi di ricerca;
 - iv. i borsisti di ricerca;
 - v. gli assegnisti di ricerca;
 - vi. altri soggetti in possesso di adeguata competenza professionale e scientifica indispensabile alla realizzazione dell'attività di ricerca.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di ricerca dovranno essere disposte dal Direttore di Dipartimento, su proposta del responsabile scientifico.

Art. 6 – Impedimento o trasferimento del Responsabile scientifico

1. Qualora il responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo si trovi nelle condizioni di non poter più svolgere le proprie funzioni dovrà indicare un sostituto, scelto tra i docenti di cui al precedente art. 5, comma 1, dandone comunicazione al Senato accademico per gli adempimenti conseguenti.
2. Qualora il responsabile scientifico sia trasferito ad altra Università o cessi dall'incarico, dovrà essere nominato un sostituto con le modalità indicate al comma 1.

Art. 7 – Durata dei progetti di ricerca

1. La durata dei progetti di ricerca può essere al massimo triennale. A fronte di eccezionali esigenze, specifici progetti di ricerca possono avere una durata maggiore.
2. Al fine di cui al comma precedente, la deliberazione del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico di progetto dovrà esplicitare le ragioni di ordine scientifico alla base della richiesta di estensione della durata.
3. I fondi assegnati per la realizzazione di ciascun progetto devono essere utilizzati esclusivamente nel periodo di validità del progetto.

Art. 8 – Utilizzo dei fondi e tipologia di spese ammissibili nei progetti di ricerca

1. Lo svolgimento del progetto di ricerca deve rispettare il cronoprogramma individuato dal responsabile scientifico di progetto.
2. I fondi assegnati ai progetti possono essere utilizzati per sostenere spese nell'ambito delle seguenti macrovoci:
 - a) Acquisti di beni inventariabili;
 - b) Acquisti di servizi e di beni non inventariabili;
 - c) Collaborazioni all'attività di ricerca;
 - d) Missioni e partecipazioni a convegni e ad eventi scientifici;
 - e) Organizzazione di convegni;
 - f) Perfezionamento linguistico e scientifico;
 - g) Pubblicazioni.

3. Ogni spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico. Eventuali spese sostenute in assenza di autorizzazione non saranno riconosciute e le eventuali responsabilità, anche verso soggetti terzi, ricadranno sul soggetto che le ha effettuate.
4. Il Direttore del Dipartimento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Direttore generale, può eccezionalmente autorizzare spese non rientranti tra quelle cui al comma 2 purché strettamente attinenti e indispensabili allo svolgimento dell'attività scientifica.

Art. 9 – Rendicontazione

1. I responsabili scientifici sono tenuti a rendicontare i finanziamenti ottenuti, sia contabilmente sia scientificamente nel rispetto dei termini di quanto disposto ai commi seguenti del presente articolo.
2. Entro trenta giorni dalla data di conclusione delle attività, il responsabile scientifico deve trasmettere un'apposita relazione finale al responsabile del Dipartimento di afferenza, contenente:
 1. la descrizione delle attività/azioni svolte;
 2. gli obiettivi raggiunti, anche in termini di rispondenza alle linee strategiche di sviluppo dell'Ateneo;
 3. i prodotti della ricerca;
 4. una breve descrizione delle spese sostenute, delle ragioni delle eventuali rimodulazioni di budget previste in fase progettuale e/o dell'eventuale mancato utilizzo del finanziamento assegnato.
3. Le predette relazioni sono trasmesse a cura dei rispettivi responsabili scientifici al Rettore per la necessaria valutazione da parte del Senato.
4. In caso di mancata presentazione della relazione entro il termine stabilito di cui al precedente comma 2, i soggetti inadempienti saranno esclusi dall'assegnazione dei finanziamenti di cui al presente Capo per l'esercizio finanziario successivo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 – Responsabilità

1. In materia di responsabilità amministrativa e contabile sono interamente richiamate e applicabili le disposizioni regolamentari vigenti in Ateneo.
2. Il Direttore di Dipartimento per le assegnazioni di base per l'attività scientifica dipartimentale e il responsabile scientifico nel caso di progetti di ricerca sono responsabili del corretto utilizzo delle risorse a disposizione.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per l'effettuazione di qualsiasi tipologia di spesa ammissibile nell'ambito delle assegnazioni debbono essere rispettate le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.
2. I competenti uffici della Direzione generale assicurano il necessario supporto ai Direttori di Dipartimento e ai responsabili scientifici, mediante l'adozione di opportune procedure, anche informatizzate, finalizzate all'individuazione di standard procedurali che possano incrementare l'efficienza e l'efficacia nella gestione delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di emanazione.